

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 GENNAIO 1974

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione:

« Concessione di contributi per opere ospedaliere » (369-B) (D'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 592

Rinvio del seguito della discussione:

« Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » (1249) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 592

Discussione congiunta:

« Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica » (1440) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Norme per la utilizzazione dei fondi residui degli enti operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica, soppressi dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 » (1395-Urgenza) (D'iniziativa dei senatori Maderchi ed altri);

approvazione del disegno di legge n. 1440, con assorbimento del disegno di legge numero 1395-Urgenza:

PRESIDENTE Pag. 592, 595, 600 e *passim*
ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 597, 604, 607
ARNONE, relatore alla Commissione 593, 599
602 e *passim*
AVEZZANO COMES 608
CEBRELLI 601
CROLLALANZA 599, 608
MADEFCHI 595, 597, 599 e *passim*
PACINI 598, 599
SAMMARTINO 600
SAMONÀ 602, 603, 608
SANTALCO 597, 599, 600 e *passim*

8ª COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (8 gennaio 1974)

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

SALERNO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« **Concessione di contributi per opere ospedaliere** » (369-B), d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi per opere ospedaliere », d'iniziativa dei senatori Sammartino, Avezzano Comes, Premoli, Spataro, Baldini, Benaglia, Carollo, Cavezzali, Colella, Colleselli, Dal Falco, Leggieri, Ligios, Pacini, Patrini, Pecoraro, Russo Arcangelo, Salerno, Santalco, Santi, Tanga e Tiriolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Poichè siamo ancora in attesa delle preannunciate comunicazioni del Governo in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, ritengo che non ci resti che rinviare il seguito della discussione dello stesso.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« **Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS** » (1249) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per

assicurare il pagamento delle pensioni INPS », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha, in via breve, pregato di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge onde avere il tempo di approfondire l'esame degli emendamenti presentati.

Poichè non si fanno osservazioni, e aderendo a tale richiesta, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica** » (1440) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« **Norme per la utilizzazione dei fondi residui degli enti operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica, soppressi dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1036** » (1395-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Maderchi ed altri;

approvazione del disegno di legge n. 1440, con assorbimento del disegno di legge n. 1395-Urgenza

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica », già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Norme per la utilizzazione dei fondi residui degli enti operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica, soppressi dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 », d'iniziativa dei senatori Maderchi, Colajanni, Cavalli, Cebrel-

li, Mingozzi, Piscitello, Sema, Sgherri, Samonà, Bonazzi e Bacicchi.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Arnone di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

Comunico che le Commissioni incaricate di esprimere pareri sui disegni di legge si sono pronunciate come segue: per quanto riguarda il disegno di legge n. 1440, la 1^a Commissione si è dichiarata favorevole, la 5^a Commissione ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza e la 11^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione ha deliberato, a maggioranza, di esprimere parere favorevole, suggerendo peraltro che nei comitati di cui all'articolo 1 sia prevista la presenza di tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, anzichè di uno, come stabilito nella lettera d).

Gli esponenti dei Gruppi comunista e della sinistra indipendente hanno motivato il loro voto contrario per il fatto che, a loro avviso, il provvedimento non attuerebbe la immediata liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS, prescritta invece dalla legislazione più recente in materia. Il giudizio sfavorevole dei suddetti Gruppi deriva inoltre dalla opposizione all'ulteriore proroga dei contributi GESCAL, che a loro parere non dovrebbero avere più ragione di essere, una volta liquidato l'ente ».

Sul disegno di legge n. 1395-*Urgenza* la 1^a Commissione si è espressa in senso favorevole, mentre la 5^a Commissione, nell'esprimersi anch'essa in senso favorevole, ha però comunicato in via ufficiosa l'avviso contrario del Governo, che ritiene superfluo il provvedimento, essendo la sua finalità già soddisfatta dalla cosiddetta legge sulla casa e cioè dalla legge n. 865 del 1971.

A R N O N E , *relatore alla Commissione.*
Riferirò sui due disegni di legge, congiun-

tamente, poichè mi sembra che entrambi siano stati ispirati dalla preoccupazione di evitare il ristagno dell'attività degli enti operanti nell'edilizia pubblica abitativa; ristagno che provocherebbe, com'è ovvio, limitazioni ancora maggiori all'intervento pubblico nel settore edile, di per sè deficiente in questi ultimi anni. E devo dire che i proponenti del disegno di legge n. 1395 cercano di ovviare a tale ulteriore danno mediante il trasferimento dei fondi residui alle Regioni, il cui compito sarebbe appunto quello di provvedere alla realizzazione dei programmi, per altro già definiti in base alla legge n. 865 del 22 ottobre 1971, attraverso gli Istituti autonomi per le case popolari.

A tale proposito debbo però osservare che di fondi residui, a quanto mi risulta, sembra che non ve ne siano. La relazione sul bilancio della gestione case per lavoratori per l'esercizio 1972, che si riferisce a dati molto precisi sulla consistenza dei fondi esistenti al 31 ottobre 1973, afferma che la GESCAL ha una situazione di cassa di 657.060 milioni, ed ha impegni, per il 1° novembre 1973, di 926.018 milioni: più che di residui, pertanto si deve parlare di carenza di fondi necessari per il completamento delle opere. Vi sarebbero a disposizione 429.080 milioni, ma di questi, 402 miliardi sono stati devoluti al CER in base alla legge n. 865 del 1971.

Ciò nonostante, ritengo che lo spirito animatore del disegno di legge n. 1395 sia senz'altro da condividere, dal momento che tende a stabilire un principio piuttosto notevole, evitare cioè l'accumulo di fondi residui; principio che, a mio avviso, dovrebbe esser assorbito dal provvedimento, in stato di avanzata elaborazione e — se non erro — stamani discusso a livello di Ministri competenti, relativo al rilancio della edilizia.

Il disegno di legge n. 1440, invece, d'iniziativa governativa, tiene obiettivamente conto del fatto che nè il CER nè le Regioni nè gli Istituti case popolari sono ancora adeguatamente attrezzati per aggiungere al normale lavoro anche quello derivante da

una congerie di incombenze, le quali — tanto per fare un esempio — per la GESCAL vanno dal rilevamento delle istruttorie svolte sugli impegni assunti al 30 dicembre 1973 all'aggiornamento dei costi e dei prezzi, agli oneri relativi all'IVA; dalla predisposizione di strumenti intesi ad evitare che il nuovo meccanismo di accredito dei fondi, in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, determini ritardi nell'erogazione delle somme necessarie per la normale prosecuzione delle istruttorie in corso — riguardanti lavori appaltati, come ho detto, per oltre 900 miliardi di lire — alla definizione di ogni rapporto giuridico-patrimoniale con l'Istituto case popolari inerente ai cantieri, che sono circa 1.300, per la chiusura dei conti.

Anche per l'ISES esistono pendenze molto complesse: soprattutto alcune, che porranno certamente dei problemi a causa della molteplicità delle disposizioni di legge e delle altre fonti che sono state alla base dell'attività operativa dell'Ente. Esso è infatti affidatario di opere non solo ai sensi di specifiche leggi, ma anche a seguito di convenzioni e di altri atti di accordo bilaterale stipulati con numerose amministrazioni pubbliche e secondo procedimenti assai difformi tra loro.

Il disegno di legge n. 1440, quindi, ha opportunamente inteso provvedere, dettando precise disposizioni, agli adempimenti già in corso della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS, connessi alla liquidazione e, in particolare, all'attuazione di programmi edilizi deliberati e in corso di attuazione. Tali sarebbero i compiti degli istituendi comitati per la liquidazione delle situazioni attive e passive: uno per ciascuno dei suddetti enti, poichè, data la difformità organizzativa cui accennavo, non è possibile agire in ogni organismo che in modi del tutto diversi tra loro.

Il provvedimento prevede dunque, con l'articolo 1, le competenze da affidare ai suddetti appositi comitati, dotati di autonomia patrimoniale e contabile; nonchè la composizione degli stessi. Con l'articolo 2 viene indicata la fonte di reperimento dei

fondi, per la realizzazione delle opere e dei programmi di cui all'articolo 1, nelle disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971. Con l'articolo 3 — introdotto *ex novo* attraverso un emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento — vengono precisati i compiti relativi sia al completamento dei programmi di costruzione sia all'assegnazione degli alloggi costruiti in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676; compiti che vengono affidati agli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, fino al 31 dicembre 1974.

Con l'articolo 4 si stabilisce che il personale utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi del quinto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, può essere destinato al CER ed ai comitati di cui all'articolo 1 del disegno di legge. All'articolo 5 si prevede la proroga di quattro mesi del termine previsto per i contributi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60. Con l'articolo 6 viene prorogato al 31 dicembre 1975 il termine di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 37; con l'articolo 7 il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 marzo 1974; e, infine, con l'articolo 8 si stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento, il quale ha effetto dal 1° gennaio 1974.

Il disegno di legge ha avuto un *iter* molto travagliato e laborioso alla Camera, dove ha richiesto la costituzione di una apposita Sottocommissione, la quale ha modificato profondamente il testo originario. Penso di poter ritenere che il lavoro compiuto dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento ci esima dal prolungare questo nostro dibattito, per cui prego la Commissione di voler accogliere il disegno di legge governativo. Per quanto riguarda il disegno di legge numero 1395, pur ribadendo che, per le norme fondamentali, condivido pienamente lo spirito al quale è stato ispirato, non mi sembra questa la sede per tradurlo in legge. Propongo pertanto che i criteri informativi

8^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (8 gennaio 1974)

di tale disegno di legge vengano affidati a quel provvedimento cui accennavo all'inizio, e che quanto prima verrà discusso anche dalla nostra Commissione, relativo al rilancio dell'edilizia residenziale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MADERCHI. Quando, con gli altri colleghi firmatari, abbiamo presentato la proposta di legge, esisteva una situazione di completa carenza per quanto riguarda l'iniziativa governativa e vi era una data, ormai prossima, di scadenza, imposta dalla legge; era inoltre a nostra conoscenza che soltanto da parte della GESCAL sarebbero rimasti inutilizzati, alla fine dell'anno 1973, circa 700 miliardi.

Preoccupati di questo e tenendo conto della grave situazione esistente nel settore della casa per le carenze degli organi che avrebbero dovuto provvedere ad applicare le leggi che, purtroppo, finora non sono state applicate (e ritornerò su questo argomento); preoccupati dalla situazione economica che costantemente fa registrare ai prezzi lievitazioni estremamente pesanti e avendo presente tutto l'insieme dei problemi del nostro Paese, ci siamo preoccupati, ripeto, del fatto che una somma così ingente versata dai lavoratori, che hanno il diritto di attendere che a tali versamenti sia data risposta positiva mediante la costruzione di case a basso costo, venisse utilizzata ed abbiamo così dato un'indicazione che, fino a quel momento, il Governo non aveva dato: abbiamo cioè proposto di trasferire le somme agli enti che istituzionalmente, anche in ordine alla legge n. 865 del 1971, devono provvedere alla realizzazione dei programmi predisposti dal CER.

Nel giro di poco tempo anche il Governo ha avvertito la necessità di presentare un proprio disegno di legge sull'argomento che, stranamente, non è stato presentato in prima lettura dinanzi a questo ramo del Parlamento dove era agli atti un provvedimento che aveva già ottenuto l'urgenza da parte dell'Assemblea e che doveva pertanto es-

sere discusso con carattere di priorità. Se questo fosse avvenuto forse il nostro Gruppo, questa sera, non si troverebbe in condizioni di difficoltà.

Il senatore Arnone, nella sua esposizione ha detto che non si può contestare nulla a quanto viene proposto con il nostro disegno di legge; soltanto, non è opportuno inserirlo nella proposta del Governo per non perdere tempo.

Siamo infatti di fronte a termini assai ristretti e, anzi, dovrebbe essere già pienamente operante la legge n. 865 del 22 ottobre 1971 con i relativi decreti delegati nn. 1035 e 1036, ma in questo nostro strano Paese si può arrivare anche a non applicare la legge da parte del Governo!

Il senatore Arnone ha detto anche che da una indagine da lui compiuta, risulterebbe la mancanza di fondi disponibili; pertanto il problema sarebbe superato ma comunque, in linea di principio, sarebbe giusto inserire nella proposta del ministro Lauricella per il rilancio dell'edilizia abitativa (che però ancora non conosciamo) l'acquisizione del criterio che ispira la nostra proposta di legge.

Io non dispongo di tutti gli elementi dei quali dispone invece il Governo il quale, tramite il CER, può fare accertamenti sulla utilizzazione delle somme versate alla Cassa depositi e prestiti.

Ebbene, onorevole Presidente, prima che si concluda la discussione io desidero conoscere — perchè questo è un mio diritto — il conto speciale della Cassa depositi e prestiti per quanto riguarda i fondi versati dai lavoratori per la GESCAL.

Desidero conoscere inoltre quanti sono i miliardi impegnati in appalti prima del 31 dicembre 1973 e qual è la cifra precisa che si riferisce ai miliardi in corso di appalto.

È stata infatti proposta una norma che diventerà operativa se ad essa la Commissione darà il proprio assenso, che dice che « vengono computate anche le somme relative ad opere in corso di appalto ». Ebbene, che cosa significa questa norma? Si usa una dizione estremamente vaga che deve essere precisata.

Quali sono queste somme? Quante sono e che cosa riguardano? Dire « in corso di appalto » che cosa significa? Che sono stati già diramati gli inviti per le gare di appalto? Dovrebbe essere così, ma credo che qui si voglia intedere qualcosa di diverso, altrimenti la nostra proposta di legge verrebbe considerata valida!

A quanto mi risulta non sono stati diramati inviti per assorbire tutti i 700 miliardi della GESCAL ma è stato solamente deciso di indire le gare il che, secondo il Governo e la maggioranza che ha approvato il disegno di legge alla Camera, equivarrebbe all'essere i lavori come « in corso di appalto »; cosa che io contesto nel modo più assoluto!

Comunque, se le mie informazioni risultassero infondate ed il Governo ci dimostrasse che tutti i fondi verranno utilizzati attraverso le norme in esame e che nessun danno ne deriverà sia per i lavoratori che per l'edilizia io non ho alcuna ragione per sostenere a spada tratta il provvedimento che reca la mia firma.

In quest'ultimo caso avrei da fare soltanto talune osservazioni e raccomandazioni.

La legge sulla casa noi non l'abbiamo approvata in quanto, tra l'altro, la ritenevamo lacunosa e farraginosa al tempo stesso (in realtà tale si è dimostrata), quindi di difficile applicazione.

Ma questa legge è di difficile applicazione anche perchè chi deve porvi mano non lo fa; è vero che vi è stato un lungo periodo durante il quale si è cercato di fare del tutto addirittura per affossarla e si è perso tempo, tanto che se il Gruppo comunista del Senato non si fosse impegnato in modo particolare il ministro di quell'epoca, Gullotti, probabilmente, avrebbe fatto trascorrere anche il termine del 31 dicembre del 1972 senza emettere i decreti delegati.

Però, è anche vero che dal 31 dicembre 1972 ad oggi è passato più di un anno e quei decreti non hanno trovato applicazione nè prima con il ministro Gullotti, nè poi con il Ministro che gli è succeduto. Questo è il punto più grave della situazione.

Non voglio ora addossare tutte le responsabilità all'attuale Ministro dei lavori pub-

blici che non ha avuto il tempo necessario a sua disposizione, ma non c'è dubbio che non appena è rientrato nella potestà di disporre affinché la sua legge venisse applicata non ha fatto nulla al riguardo!

Siamo arrivati alla fine del 1973 e, mentre il decreto delegato n. 1035 stabilisce che gli enti in questione vanno subito sciolti, se ne propone la modifica implicita costituendo dei cosiddetti comitati di liquidazione che non sono il liquidatore previsto dal decreto delegato del quale sto parlando. Contemporaneamente si propone la nomina di cosiddetti comitati di liquidazione che tali non sono perchè non rappresentano altro che la prosecuzione dei vecchi consigli di amministrazione. E ciò, a mio avviso, non è assolutamente giusto.

Da parte del relatore si obietta: si è ricorso a questo per non sospendere l'attività ma, rispondo io, se i cantieri attualmente delle case popolari sotto la direzione delle Regioni, se i fondi passavano alle Regioni come noi abbiamo proposto non c'era alcuna necessità di creare questi nuovi organismi, che auguriamoci possano costituirsi ed estinguersi nei termini previsti dal disegno di legge. Dico questo perchè, purtroppo, l'esperienza ci dimostra che questa sorta di « uffici stralcio », che non hanno solo compiti di stralcio ma anche di prosecuzione della normale attività di gestione, non si estinguono mai e continuano a vivere in eterno perchè prima della loro estinzione c'è chi si preoccupa di creare le condizioni per la loro resurrezione.

Onorevole Presidente, di fronte a questi fatti che cosa possiamo fare? A nome del Gruppo comunista dichiaro di essere assolutamente sfavorevole alle norme proposte dal Governo anche dopo le ampie modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento; siamo contrari perchè queste disposizioni non fanno che prolungare la strada favorevole alla non applicazione della legge sulla casa, nei suoi punti fondamentali e più importanti.

Siamo contrari perchè questo disegno di legge crea una situazione di difficoltà a tut-

8ª COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (8 gennaio 1974)

ti i dipendenti dagli enti edilizi che devono ricevere certezza sulla propria collocazione e, invece, in questo modo non sapranno mai quando, come ed in che maniera verranno trasferiti.

Siamo contrari anche perchè questo disegno di legge non garantisce la utilizzazione piena e completa delle risorse messe dal Parlamento a disposizione del Governo per affrontare il problema dell'edilizia abitativa che presenta le gravi lacune che tutti conosciamo.

Si fa un gran parlare ora di un nuovo disegno di legge proposto dal ministro Lauricella, che dovrebbe rilanciare questo settore; ma si tiene conto del fatto, onorevoli colleghi, che per cinque anni siamo stati fermi intorno ad un intervento pubblico per l'edilizia abitativa che non ha mai superato il 3 per cento degli investimenti totali del settore?

In particolare, signor Presidente, mi preoccupano due questioni; innanzitutto, bisognerebbe riuscire a tranquillizzare il personale dipendente degli enti soppressi con il 31 dicembre che continuano a funzionare soltanto entro quei limiti e per quelle attribuzioni che la nuova legge, se verrà approvata, assegnerà loro.

Tale personale, in base al decreto delegato n. 1036, entro il 30 giugno 1974 deve essere trasferito, ed insisto affinché ci sia un impegno del Governo in questo senso anche se, in definitiva, chiedo solo di rispettare una disposizione di legge. In questa situazione, purtroppo, bisogna impegnarsi per ottenere almeno che il Governo rispetti le leggi!

In secondo luogo, chiedo che il Governo intervenga per ottenere, in applicazione di un'altra norma di legge, la modificazione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi delle case popolari i quali, benchè scaduti e illegittimi, continuano a funzionare in contrasto con le disposizioni del citato decreto n. 1036!

SANTALCO. La colpa non è dello Stato.

MADERCHI. La colpa è del Ministro dei lavori pubblici il quale ha l'obbligo di far rispettare la legge. Per far questo bisogna forse mandare i carabinieri?

SANTALCO. Ma neanche il Ministro può fare il carabiniere!

MADERCHI. Io non voglio accusare il Ministro; dico solo che il Governo ha questo dovere, questo dovere è stato assegnato al Ministro dei lavori pubblici, così dice la legge, e bisogna che il Ministro — chiunque esso sia — intervenga e provveda.

Mi si obietterà: i consigli provinciali non nominano i propri rappresentanti. Ebbene, si intervenga presso il Ministro degli interni perchè faccia quanto necessario, si intervenga sulle Regioni per far rispettare la legge.

ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Si dovrebbero forse sciogliere i consigli provinciali?

MADERCHI. Questa è una risposta antidemocratica che mette in evidenza la volontà di andare oltre quello che si dice.

Si dovrebbe invece chiedere ai consigli provinciali di mettere all'ordine del giorno della seduta successiva a quella nella quale si fa l'invito la nomina dei rappresentanti nel consiglio di Amministrazione delle case popolari.

Questo è possibile, rientra nelle norme della democrazia, si deve fare, deve essere fatto e questo io chiedo che venga fatto.

Altrimenti, onorevoli colleghi, le questioni da porre sono altre: se non si vogliono assumere questi impegni, se non si vuole applicare la legge, se si chiede di far passare un provvedimento che è stato elaborato in un Sottocomitato e che non ha neanche ricevuto il voto favorevole del mio Gruppo, allora salta fuori evidente la volontà di non dare attuazione alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e che una volta con un mezzuccio, una volta con un'altra leggina si tende al

rinvio dei problemi senza affrontarli. I problemi che si rinviando, badate, sono problemi di riforma, di cambiamento delle strutture, perchè cambiare il consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari è un provvedimento di riforma; cambiare il modo di utilizzare dei fondi che sono stati messi a disposizione per affrontare questi problemi significa affrontare in modo giusto oppure no un problema di riforma.

Detto questo, onorevole Presidente, mi permetto di presentare due ordini del giorno con i quali chiedo che vengano fatte le cose alle quali ho fatto riferimento; sulla base di quella che sarà la risposta del Governo orienterò la mia azione.

Gli ordini del giorno sono i seguenti:

1º - La 8ª Commissione del Senato,

constatato che a due anni dall'entrata in vigore della legge n. 865 del 22 ottobre 1971, non è stata data attuazione alcuna all'articolo 6 della legge citata ed in conseguenza di ciò che non sono stati rinnovati i consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari;

constatato altresì che non è stata data attuazione neanche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 30 dicembre 1972 con l'effetto che non sono stati costituiti i consorzi regionali degli IACP,

impegna il Governo ad operare con solerzia per ottenere in ogni Regione l'applicazione delle norme di legge citate entro il prossimo mese di febbraio.

2º - La 8ª Commissione del Senato,

preso atto che il Governo ha ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1036 che disponeva la soppressione degli enti pubblici edilizi in modo difforme da quanto dispongono le norme del citato decreto,

impegna il Governo a dare piena attuazione, nei tempi previsti dalla norma di legge, all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 30 dicembre

1972, al fine di garantire il regolare trasferimento del personale degli enti edilizi soppressi, nonché di quello addetto all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 entro la prescritta data del 30 giugno 1974.

P A C I N I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, desidero brevemente chiedere alcuni chiarimenti che, se mi fossero forniti, potrebbero evitare la presentazione di un gruppo di emendamenti che, fino a questo momento, sembrerebbero necessari per definire meglio la portata di questo disegno di legge.

Il primo chiarimento riguarda l'articolo 1 del provvedimento in quanto nel suo testo originale prevedeva che gli interventi fossero utilizzati anche per ciò che è previsto dagli articoli 14 e successivi del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge 16 marzo 1972, n. 88, i quali, per la precisione, riguardano gli interventi nelle zone terremotate, in particolare delle Marche e, più specificatamente di Ancona. A me risulta cioè che l'articolo nel suo testo originario costituiva anche un impegno assunto dal Governo per quanto riguardava una serie di finanziamenti per la ricostruzione delle case lesionate e danneggiate durante il terremoto nel centro storico di Ancona. Il disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera, viceversa, non sembra dare queste garanzie in quanto al comma b) dell'articolo 1 si parla di lavori programmati anteriormente al 31 dicembre 1972 già appaltati o in corso di appalto.

Ora io sono stato informato che le forze politiche interessate all'amministrazione comunale di Ancona ieri sera hanno unanimemente espresso la richiesta che il testo venga ripristinato in modo tale da garantire che gli stanziamenti vengano orientati così come era stato inizialmente assicurato dal Governo. È chiaro che se il disegno di legge non desse tali garanzie il comune di Ancona verrebbe a perdere una parte notevole di finanziamenti per il risanamento dei danni subiti in conseguenza del terremoto e, evidentemente, l'amministrazione comu-

nale si verrebbe a trovare di fronte a grosse difficoltà.

Il secondo chiarimento che desidero chiedere riguarda un problema che è stato già affrontato ma che mi permetto di ripetere in quanto potrebbe essere uno dei motivi che nuovamente blocca la possibilità di attuare quanto previsto dal disegno di legge: si tratta del problema del trasferimento del personale ai nuovi enti. Mi pare che il provvedimento non preveda, evidentemente perchè non lo può prevedere, quali sono gli enti ai quali dovranno essere trasferiti i dipendenti attualmente in forza ai vari enti; non solo, ma non prevede neanche le modalità del trasferimento nè chi deve provvedervi.

M A D E R C H I Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, lo prevede.

P A C I N I Sì, ma io mi riferisco al disegno di legge n. 1440

A R N O N E, *relatore alla Commissione.* Si tratta di un movimento parziale.

P A C I N I. Sarei lieto, comunque, che il Sottosegretario mi desse assicurazioni al riguardo perchè non vorrei che la mancanza di una precisazione in questo senso ci facesse trovare di fronte a dipendenti che non si muovono, che restano fermi per cui, di conseguenza, le strutture che dovrebbero essere poste in essere per far funzionare il dispositivo non verrebbero messe in funzione, facendoci quindi trovare dinanzi ad una impossibilità operativa che sarebbe estremamente grave.

Queste sono le osservazioni in merito alle quali, come ho detto inizialmente, chiedo mi sia dato un chiarimento al fine di poter essere messo in condizione di poter dare un giudizio positivo su questo disegno di legge.

C R O L L A L A N Z A. Onorevole Presidente, a me sembra — come del resto si arguisce dalla stessa relazione svolta dal senatore Arnone — che il disegno di legge presentato dai senatori Maderchi, Colajanni

ed altri sia il più logico alla stato delle cose perchè evita la creazione di nuovi strumenti che, probabilmente, servirebbero a far perdere altro tempo e a non realizzare le finalità della più volte richiamata legge n. 865, in aderenza allo spirito della legge stessa.

La legge n. 865 è stata da noi per primi criticata per alcuni suoi aspetti, pur apprezzandone altri, e non si può non rilevare che fino ad ora essa è rimasta inoperante, mentre le Regioni sono in attesa di poter assolvere con completezza — e lo dico io che ho fatto la battaglia antiregionalista — le funzioni che la Costituzione loro demanda.

Ora il collega Maderchi ha chiesto chiarimenti in relazione alle opere in corso di appalto, ed ha avuto perfettamente ragione a farlo perchè le opere in corso dovrebbero essere quelle per le quali sono state già indette le gare, perchè diversamente resta nelle intenzioni del Governo che determinati fondi siano destinati a determinati appalti.

Pertanto, se noi approviamo il disegno di legge di iniziativa dei senatori Maderchi ed altri, sarà pacifico che in quella sede accerteremo se le opere effettivamente sono state appaltate e, se non lo sono state, vuol dire che vi saranno dei soldi disponibili da destinare alle Regioni.

Quindi, dal momento che non sappiamo neppure quando il disegno di legge preannunciato dal ministro Lauricella (inteso ad apportare le opportune modifiche alla legge n. 865) sarà sottoposto all'esame dei due rami del Parlamento, ritengo che approvando il disegno di legge presentato dai colleghi comunisti noi tagliamo la testa al toro e ci mettiamo sulla strada maestra per poter chiudere una gestione e poterne avviare un'altra.

S A N T A L C O. Onorevole Presidente, a parte la richiesta di chiarimenti fatta dal collega Pacini (alla quale richiesta credo sia molto facile poter rispondere che le sue preoccupazioni sono legittime ma che ho la sensazione che il Governo sia in condizione di poter dare tutte le assicurazioni, perchè se i lavori cui accenna il senatore Pacini sono stati già programmati non c'è dubbio che rientrano nel punto b) dell'articolo 1), desidero sottolineare l'urgenza di passare

8ª COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (8 gennaio 1974)

all'approvazione del disegno di legge che ci è stato presentato dal Ministero dei lavori pubblici perchè esiste l'esigenza, non trascurabile (già da noi messa in evidenza prima di interrompere i lavori in occasione delle feste) di mettere in condizione gli enti di trattenere i contributi GESCAL dal 1° gennaio essendo la precedente legge scaduta il 31 dicembre 1973. Pertanto, se il provvedimento in questione non dovesse essere approvato in questi giorni, anzi prima del giorno 10 gennaio...

M A D E R C H I . E perchè prima del 10?

S A N T A L C O . Perchè le trattenute dagli Enti vengono fatte entro il 15 di ogni mese. Quindi, dicevo, se il provvedimento non dovesse essere approvato entro il 10 di questo mese, tenendo presente il tempo necessario per la pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale, si creerebbe un vuoto.

Vorrei, inoltre, sottolineare quanto ha già detto il relatore — la cui relazione pienamente condivido — cioè che il Governo ha presentato questo disegno di legge, nell'attesa dell'altro più completo, che sta discutendo in questi giorni, anzi, se non erro, proprio oggi, per il rilancio della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per il suo finanziamento.

Perciò, con tutte le perplessità che ci possono essere in relazione a taluni punti (non tutte le leggi possono essere perfette) sono per l'immediata approvazione del disegno di legge. Anch'io condivido le perplessità, ad esempio, espresse dal collega Maderchi in ordine al rinnovo di consigli di amministrazione degli Istituti autonomi delle case popolari, però, in base alla mia modestissima esperienza, debbo dire che i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, tranne che una raccomandazione altro non possono fare. Anzi il collega Maderchi saprà che il Ministro dell'interno non ha nemmeno il potere, data la competenza delle Regioni, di sciogliere i consigli provinciali o i consigli comunali.

In Sicilia, per esempio, i consigli provinciali e i consigli comunali li scioglie il Presidente della Regione siciliana, sentito il

consiglio di giustizia amministrativa, che sarebbe il consiglio di Stato.

Quindi i poteri sono quelli che sono. Abbiamo decentrato, abbiamo creato le Regioni e determinati poteri sono stati ad esse trasferiti. Naturalmente speravamo, quando lo abbiamo fatto, che le Regioni fossero più dinamiche e realizzassero meglio dello Stato. Ci si accorge, invece, che le Regioni rappresentano talvolta un diaframma. Questa è la realtà: si tratta di responsabilità, indubbiamente, non nostre.

Concludendo, a prescindere da queste valutazioni, desidero esprimere l'avviso favorevole del nostro Gruppo all'approvazione del disegno di legge, proprio per soddisfare alle immediate esigenze che sono state sottolineate dal relatore e per mettere il Governo nella condizione di andare avanti con il rilancio della legge n. 865. Sappiamo che il Governo si sta occupando dei finanziamenti per l'edilizia popolare e siamo interessati a che i provvedimenti siano approvati con sollecitudine.

S A M M A R T I N O . Onorevole Presidente, tra i due disegni di legge che abbiamo al nostro esame, ritengo di dovere osservare che non esiste affatto l'affinità che si vorrebbe riscontrare. Infatti, il disegno di legge d'iniziativa governativa parla solo di liquidazione degli enti; quello presentato dai senatori Maderchi ed altri, invece, detta norme per la utilizzazione dei fondi residui degli enti medesimi.

M A D E R C H I . Se lei legge la lettera b) dell'articolo 1 del disegno di legge governativo vedrà l'affinità.

S A M M A R T I N O . Ho l'impressione, insomma, che il disegno di legge presentato dai senatori Maderchi ed altri debba rimanere all'ordine del giorno, indipendentemente dalla sorte del disegno di legge governativo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede la parola, vorrei soltanto informare il senatore Maderchi, il quale ha chiesto dati esatti in merito al conto della Cassa depo-

8^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (8 gennaio 1974)

siti e prestiti, che questi dati sono contenuti nel conto del Tesoro di ogni mese. L'ultimo conto riassuntivo del Tesoro, che io ho sotto l'occhio, è quello aggiornato al 31 luglio 1973, il quale, riferendo — per esempio — del debito fluttuante dice:

« Cassa depositi e prestiti — edilizia popolare — conto corrente fruttifero al 31 luglio 1973: 376 miliardi 431 milioni 578.921 ». Nei conti correnti troviamo: « Cassa depositi e prestiti — fondo speciale di cui all'articolo 7 della legge 1° giugno 1971, n. 291 (che riguarda l'urbanistica) — conto corrente infruttifero: lire 100 miliardi ».

E nei conti speciali fruttiferi troviamo: « gestione case lavoratori — annualità, 16 miliardi 879 milioni 563.985. Conto vincolato n. 14 — gestione case lavoratori — annualità, 26 miliardi. Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, 22 milioni 793 mila 147 lire. Gestione case per lavoratori — conto particolare, 11 miliardi 969 milioni 582.315 », eccetera.

Se abbiamo, cioè, la pazienza di esaminare ogni mese il conto del Tesoro, possiamo seguire l'andamento della disponibilità dei fondi che per l'edilizia popolare appaiono affidati alla gestione della Cassa depositi e prestiti o alle particolari gestioni. Credo, quindi, che a questo proposito, alla domanda del senatore Maderchi risponda già il conto del Tesoro.

M A D E R C H I . No, assolutamente, tanto che il relatore ci ha comunicato che 409 miliardi sono stati recentemente rimessi in quel conto.

P R E S I D E N T E . Ma questo non contrasta, perchè dovrà apparire nei conti successivi. Quando il decreto del Ministro del tesoro li manderà in applicazione, si aprirà un conto su una gestione CER.

M A D E R C H I . Dobbiamo avere il conto aggiornato al 31 dicembre 1973 per poter decidere.

P R E S I D E N T E . Il conto del Tesoro aggiornato al 31 dicembre 1973 non è ancora pubblicato.

M A D E R C H I . Appunto, ma il CER ha l'obbligo di seguire il conto giorno per giorno.

P R E S I D E N T E . Il conto del Tesoro è una pubblicazione mensile, allegata alla Gazzetta Ufficiale, che reca gli elementi di una contabilità molto complessa. Siccome l'ultimo conto del Tesoro è stato pubblicato a novembre, io credo che sotto questo punto di vista la contabilità dei fondi a disposizione possa essere ritenuta valida. La cifra riferita dal relatore è una cifra globale a stima.

M A D E R C H I . Le ripeto che a me occorre il conto aggiornato al 31 dicembre.

P R E S I D E N T E . Non sono in grado di darlo.

M A D E R C H I . Lo so bene che lei non è in grado di darlo. Ecco perchè chiedo che sia il Governo a dare il conto del CER.

C E B R E L L I . Siamo ancora alla scrittura manuale; il cervello elettronico del Ministero del tesoro è saltato per incapacità d'uso da parte degli alti funzionari. Si è ritornati, quindi, al sistema di scrivere tutto a mano e spedire per posta; in altri termini, l'impianto dei dati a tempo reale (il che significa che, se in questo momento matura un dato, dopo pochi secondi sono in grado di averlo) non è ancora un fatto acquisito della burocrazia italiana. Il problema è tutto qui; ecco perchè non si è in grado di fornire i dati richiesti.

P R E S I D E N T E . Non si può pensare, però, che non esista contabilità di questo genere nello Stato.

C E B R E L L I . Certo che esiste, ma con ritardo di mesi.

P R E S I D E N T E . La Costituzione dice che deve essere approvato, entro il 31 luglio, il conto consuntivo del bilancio che si chiude al 31 dicembre.

Perciò mi permetto di dire ai colleghi che, se esistono ragioni politiche, ognuno ha il

8^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (8 gennaio 1974)

diritto di sostenerle. Ma il fatto che non vi sia rendiconto della contabilità governativa, ritengo che non possa essere affermato: e questo lo dico nella mia vecchia veste di membro della Commissione finanze e tesoro.

M A D E R C H I . La sua dichiarazione è giusta ma a me non serve, perchè pongo il problema in questi termini: oggi, 8 gennaio 1974, mi si chiede di dare un parere su una gestione speciale del CER, le cui risultanze al 31 dicembre 1973 il Ministero delle finanze non mi può far conoscere. Ho bisogno perciò di chiederle al Ministero dei lavori pubblici che, in base al decreto n. 1036, deve attraverso il CER sovrintendere alla gestione dei fondi destinati all'esecuzione dei programmi.

S A M O N À . Vorrei piuttosto un chiarimento e mi riferisco all'articolo 2 il quale (su questo sono abbastanza d'accordo con il collega Maderchi) figurerebbe come una specie di cimitero della legge n. 865. Infatti, richiedendo i fondi della legge n. 865 per questi finanziamenti dell'articolo 1, in un certo senso si rimanda l'applicazione della citata legge di là da venire, quando ci saranno delle articolazioni tali per cui in realtà potremo farla funzionare.

Ora, la legge n. 865 è l'unica legge urbanistica possibile in sostituzione della legge urbanistica generale. In altri termini, la legge sulla casa avrà dei difetti, ma è l'unica legge di carattere generale esistente, che si può applicare in tutto il Paese. Questo, naturalmente, è un vantaggio non indifferente e dovremmo fare di tutto per cercare di procrastinarla il meno possibile.

La promessa che da parte del Ministero dei lavori pubblici sarà fatto un passo avanti è molto interessante; però sarebbe stato auspicabile che fosse stata presentata su questo argomento una relazione che ci rassicurasse. A me sembra, invece, che ci saranno delle direttive da parte del Ministero al fine di potere applicare questi finanziamenti che avrebbero dovuto essere della legge n. 865; senza considerare che, procrastinando l'applicazione di detta legge, si procrastina la possibilità di applicare una norma in mancanza di una legge quadro ge-

nerale e di leggi particolari regionali. E questo è l'aspetto veramente desolante, perchè il Paese ha bisogno di una legge per la casa non avendo la legge urbanistica.

Fino a che non avremo una legge urbanistica quadro e leggi particolari, possiamo rivolgerci soltanto alla legge per la casa perchè le altre sono frammentarie. È un grave errore non preoccuparci di ciò; l'articolo 2 andrebbe modificato perchè così come è mi sembra del tutto errato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A R N O N E , relatore alla Commissione. Spero che la mia replica sia degna di questo nome perchè devo dire che ho avuto a disposizione soltanto poche ore per redigere la relazione.

Rispondo anzitutto al senatore Maderchi, di cui ho stima in quanto è uno dei colleghi più solerti, e ribadisco che sono d'accordo con lui quando chiede l'applicazione della legge, ma credo che la legge consenta di fare altre leggi che proroghino le precedenti o che le modificano; in questo caso, poi, il disegno di legge nella relazione che lo accompagnava alla Camera dei deputati è stato inteso come stralcio di quel disegno di legge, di imminente presentazione, di cui ha parlato il senatore Samonà.

M A D E R C H I . La proposta di rifinanziamento dell'edilizia popolare l'abbiamo presentata in agosto!

A R N O N E , relatore alla Commissione. Il senatore Maderchi ha le sue ragioni, ma non gli sarà difficile di accedere anche alle mie. Ho detto che non esistono fondi residui. Il CER, proprio in osservanza della legge n. 865 ha promosso infatti un'indagine conoscitiva, i cui risultati sono riportati nella relazione ufficiale del Comitato GESCAL dove, a pagina 17, è detto che in base alla legge n. 865 e in base agli elementi studiati e ricercati « ... il CER ha valutato in 402 miliardi le ulteriori disponibilità non impegnate dai programmi GEECAL al 31 ottobre

8^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (8 gennaio 1974)

1973 ». La data certamente non è ad oggi perchè tali calcoli non si possono fare a distanza di pochi giorni, occorrerebbero strumenti elettronici che non sono in dotazione presso i nostri Ministeri. Comunque, tre mesi fa le disponibilità non impegnate dai programmi GESCAL ammontavano a 402 miliardi dei quali si proponeva al CIPE, secondo la legge, la destinazione e la ripartizione per Regioni. Il CIPE ha approvato. Posso aggiungere che, pertanto, gli impegni complessivi afferenti sia al programma GESCAL sia al programma CER-CIPE ammontano a miliardi 1.328,18 e cioè 926,18 del programma GESCAL, ma in cassa non vi sono tutti. .

M A D E R C H I . Perchè il Governo deve versare la sua parte.

A R N O N E , *relatore alla Commissione.* Ma non so se basteranno. Più 402 miliardi, che secondo la legge n. 865 il CIPE ha destinato al CER, provenienti dai 429,60 miliardi della Cassa depositi e prestiti, presenti in cassa al 31 ottobre 1973. Quindi, senatore Maderchi, penso che le sue obiettive perplessità possano essere fugate da questi dati.

In relazione agli interventi degli altri colleghi, il senatore Pacini ha manifestato il timore che il programma delle zone terremotate possa essere vanificato dalla lettera *b*) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1440. Io penso che questo pericolo non vi sia perchè il Sottocomitato costituito dalla 9^a Commissione della Camera dei deputati si è preoccupato del problema elaborando un emendamento che assegna agli istiduenti comitati il compito di completare i programmi deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972, già appaltati o in corso di appalto, e di trasferire patrimonio e programmi.

Il senatore Crollanza parla di fondi residui e di completamento dei programmi, ma ricorderà anche che la legge n. 1036 all'articolo 4, comma *n*), dice che il CER sovrintende a tutti gli adempimenti e noi sappiamo che non è ancora in condizione di funzionamento...

M A D E R C H I . Sono quattro anni che esiste!

A R N O N E , *relatore alla Commissione.* La realtà è che il CER, il quale ha svolto questi studi, non è ancora in grado di funzionare — e lo sappiamo tutti —, come ancora non lo sono le Regioni e gli Istituti autonomi per le case popolari la cui ristrutturazione va contemplata adeguatamente. Oggi il CER e gli Istituti autonomi per le case popolari non possono aggiungere, come ho detto nella relazione, al loro lavoro già molto complicato anche queste incombenze, talune delle quali lontane dalla normale prassi e attività di cui si occupano. Ho accennato a proposito dell'ISES alla congerie di convenzioni di varia natura che non potrebbero se non accresce le difficoltà in cui si dibattono attualmente gli Istituti autonomi per le case popolari. Se parlo così è perchè la mia esperienza passata mi consente di farlo con cognizione di causa; bene ha fatto la legge n. 865 a prevedere detti organismi, ma dobbiamo riconoscere che hanno bisogno di un momento di acquisizione di atti, competenze e adempimenti non lontani da quelli che a tutt'oggi hanno costituito oggetto della principale attività loro affidata istituzionalmente.

Al senatore Samonà rispondo: certo che si devono attingere i fondi della legge n. 865! Altrimenti da dove, se abbiamo detto che non ci sono fondi residui e, se non basteranno neanche i fondi presenti in cassa alla data del 31 ottobre?

S A M O N A . La mia osservazione si fondava sul fatto che mentre la legge sulla casa è già inquadrata in piani, le altre non lo sono, quindi cerchiamo di mandare avanti quella.

A R N O N E , *relatore alla Commissione.* Il senatore Pacini mi sollecita a rispondere sul problema del trasferimento del personale. Ebbene, io penso che l'articolo 4 del disegno di legge n. 1440, che prevede il trasferimento del personale utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici al CER o ai Comitati di cui l'articolo 1 del presente disegno di legge, non inficia, se non parzialmente, il disposto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036,

il quale stabilisce che il personale dipendente dagli enti soppressi dalla legge n. 865 va assegnato agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per provincia, ma quel personale che è stato utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici può essere utilizzato al CER, organo centrale, o come prevede l'articolo 4 ai comitati di cui all'articolo 1 che agiscono in sede centrale, cioè a Roma. Quindi le persone interessate non correranno pericolo di trasferimento in località lontane.

A R N A U D, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non voglio insistere sull'urgenza pressochè assoluta del varo di questo provvedimento, le cui ragioni sono già state sufficientemente illustrate dai senatori intervenuti.

Il provvedimento risponde a due esigenze fondamentali, da un lato definire nel modo più razionale possibile lo scioglimento di questi enti e dall'altro non interrompere, in un momento economico e produttivo assai particolare per l'edilizia, programmi già deliberati ed in avanzata fase di attuazione e, comunque, di appalto. Rispetto alla prima esigenza non credo che il disegno di legge comporti innovazioni meritevoli di grandissima discussione; infatti esso cerca di semplificare la liquidazione di questi enti con un articolato, anche abbastanza breve, che credo risponda pienamente allo scopo. In merito alla seconda esigenza, mi pare del tutto evidente che si tratta di fare fronte ad impegni già deliberati e decisi da questi enti senza perdere ulteriore tempo, come potrebbe avvenire qualora addivenissimo ad altre sistemazioni del problema. Questo non significa che le obiezioni contenute nei diversi interventi che qui sono stati fatti nè che lo spirito con cui è stato presentato il disegno di legge dei senatori Maderchi ed altri non debbano essere tenuti nella dovuta considerazione; significa soltanto che il problema dei cosiddetti residui è in questa fase, almeno, un problema puramente nominalistico e astratto.

Nella concretezza dei fatti, ci troviamo di fronte ad un problema esattamente opposto, cioè che la mole degli impegni presi ormai da questi enti in liquidazione supera di gran

lunga le disponibilità, tant'è che si deve fare ricorso alla richiamata legge n. 865 per finanziare ciò che già è stato deliberato.

È un problema, quindi, reale in termini generali, ma astratto rispetto alla questione che stiamo discutendo, perchè non esistono residui, come ha già ben ricordato il relatore.

C'è, però, un problema più generale di residui che va al di là di questi aspetti e io credo (e il Governo ne assume formale impegno) che questo punto debba trovare una definizione precisa per l'avvenire nell'elaborazione dei nuovi provvedimenti legislativi per il rifinanziamento della legge n. 865, sulla base di una relazione che il Ministro ha ormai presentato in sede CIPE e che sta discutendo — certo non si tratta di un problema da poco — con i Ministri finanziari e che troverà quanto prima una sua stesura da presentare al Governo e al Parlamento.

Alcuni rilievi particolari, sui quali dirò pochissime parole. Nessuna difficoltà a fare il nostro dovere per quanto riguarda l'osservanza della legge nei confronti dei consigli provinciali, affinché, nei limiti e nel rispetto della loro autonomia, risolvano il problema della costituzione dei nuovi consigli degli Istituti autonomi per le case popolari, ed a questo proposito — anche se l'ordine del giorno non è stato ancora presentato — dichiaro di accettare il documento preannunciato dal senatore Maderchi.

Per quanto riguarda le osservazioni su Ancona e, più in generale, sulle zone terremotate, vale quanto detto prima. I casi sono due: o nei programmi è già prevista, in uno stadio avanzato, la realizzazione di opere di edilizia anche ad Ancona e nelle Marche, e allora ricade nel comma *b*) dell'articolo 1 senza la necessità di nessun'altra modifica; o siamo in una fase precedente, cioè non esiste un appalto, le gare non sono state indette, nulla è stato deliberato antecedentemente al 31 dicembre, e allora si tratta di trovare una soluzione che va al di là di questo provvedimento che, ripeto, consente soltanto di completare — non avendo neppure le disponibilità finanziarie sufficienti — quanto in precedenza deliberato.

Per ciò che riguarda il personale, credo che sia obbligo del Governo sempre, in qualsiasi caso, di rispettare la legge; è evidente, quindi, che il personale dovrà essere sistemato e inquadrato nel pieno rispetto dell'articolo 18 del decreto delegato n. 1036 al quale ci si è riferiti. Non penso che il Governo possa fare dichiarazioni che contravvengano, in qualsiasi misura, la lettera e lo spirito della legge. Da questo punto di vista, quindi, do formale garanzia che saranno rispettati i diritti di questi lavoratori, nel pieno rispetto del decreto presidenziale 30 dicembre 1972, n. 1036.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici provvede, mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile:

a) alla liquidazione delle situazioni attive e passive della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS;

b) al completamento dei programmi deliberati dai predetti enti anteriormente al 31 dicembre 1972, già appaltati o in corso di appalto, nonchè al graduale trasferimento del patrimonio e dei programmi degli enti stessi alle amministrazioni ed enti di competenza, entro il 31 dicembre 1974, in base agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Ciascuno dei comitati di cui al presente articolo è composto:

a) da due esperti in materia giuridica ed economica designati dal Ministro dei lavori pubblici;

b) da due funzionari designati dal Ministro del tesoro, dei quali uno della Ragioneria generale dello Stato e l'altro della direzione generale del tesoro;

c) da un funzionario designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

I comitati sono nominati dal Ministro dei lavori pubblici e presieduti dallo stesso o da un suo delegato. Alla emanazione degli atti di amministrazione e di spesa il comitato delega uno dei suoi componenti.

Sulle attività dei comitati di cui al presente articolo la Corte dei conti esercita il controllo a norma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1958, n. 259.

(E approvato).

Art. 2.

I fondi necessari per la realizzazione delle opere e dei programmi di cui al precedente articolo 1, compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, occorrenti fino al completo trasferimento del personale agli enti destinatari, nonchè per il funzionamento degli uffici e dei comitati di cui alla presente legge, sono prelevati dalle disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed erogati secondo le modalità fissate dal Ministro dei lavori pubblici, nei limiti delle necessità accertate dal Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del tesoro.

(E approvato).

Art. 3.

I compiti relativi al completamento del programma di costruzione ed alle assegnazioni degli alloggi di cui al piano triennale approvato per gli esercizi 1972-73-74 ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, vengono affidati agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, fino al 31 dicembre 1974.

Nei casi in cui gli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio non svolgano funzioni di stazione appaltante, rimangono in vita per gli stessi compiti e fino

8^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (8 gennaio 1974)

alla stessa data i comitati provinciali di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

(È approvato).

Art. 4.

Il personale utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi del quinto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, può essere destinato al CER ed ai comitati di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1974 nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

(È approvato).

Art. 6.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 37, è prorogato al 31 dicembre 1975.

(È approvato).

Art. 7.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 marzo 1974.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1974.

(È approvato).

Ricordo che i senatori Maderchi, Cavalli, Cebrelli, Mingozi, Piscitello, Sema, Sgherri e Samonà hanno presentato il seguente ordine del giorno:

L'8^a Commissione del Senato,

constatato che a due anni dall'entrata in vigore della legge n. 865 del 22 ottobre 1971 non è stata data attuazione alcuna all'articolo 6 della legge citata e che in conseguenza di ciò non sono stati rinnovati i consigli di amministrazione degli Istituti autonomi delle case popolari; constatato altresì che non è stata data attuazione neanche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, con l'effetto che non sono stati costituiti i consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari,

impegna il Governo ad operare con solerzia per ottenere in ogni regione la applicazione delle norme di legge citate entro il prossimo mese di febbraio.

Il Governo ha già dichiarato di accettare l'ordine del giorno in questione.

Ricordo poi che gli stessi senatori hanno presentato un altro ordine del giorno, di cui do lettura:

L'8^a Commissione del Senato,

preso atto che il Governo ha ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, che disponeva la soppressione degli enti pubblici edilizi, in modo difforme da quanto dispongono le norme del citato decreto,

impegna il Governo a dare piena attuazione nei tempi previsti dalla norma di legge all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, al fine di garantire il regolare trasferimento del personale degli enti edilizi soppressi, nonché di quello addetto alla attuazione del servizio sociale di cui all'arti-

8^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (8 gennaio 1974)

colo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, entro la prescritta data del 30 giugno 1974 ».

Se male non ho interpretato il pensiero del Governo, si accetta lo spirito del documento, ma non la prima parte, in quanto non si ritiene di meritare il rimprovero di aver tentato di agire contro la legge stessa.

Un terzo ordine del giorno è stato presentato dai senatori Santalco e Pacini. Ne do lettura:

L'8^a Commissione del Senato,

dopo ampio dibattito sul disegno di legge n. 1440 relativo alla liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica, udite le dichiarazioni del Governo,

invita il Governo stesso a mantenere gli impegni assunti verso la popolazione marchigiana colpita dal terremoto, relativamente al completamento dei programmi deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972, nonché a quelli previsti dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, realizzandone il graduale trasferimento alle amministrazioni ed enti di competenza.

Se ho bene interpretato il pensiero del sottosegretario Arnaud, quest'ordine del giorno non può essere accolto in sé e per sé, perché o si tratta di materia già regolata con legge, ed allora è superfluo, o si tratta di materia non contemplata, e allora va oltre le disposizioni del testo che abbiamo ricevuto dalla Camera dei deputati.

A R N A U D, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Presidente, il Governo è disposto ad accettarlo per la parte con la quale s'invita a rispettare gli impegni precedentemente assunti.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno presentati. Il senatore Maderchi, primo firmatario del

primo e del secondo ordine del giorno, insiste per la votazione?

M A D E R C H I. Visto che il Governo li ha accolti e poichè si tratta di rispettare le leggi, non c'è bisogno di chiedere il sostegno del voto degli altri colleghi della Commissione; pertanto non insisto. Per quanto riguarda, in particolare, il secondo ordine del giorno da noi presentato, e che il Governo ha accettato nel dispositivo, ma non nelle premesse, devo praticamente dire lo stesso: si tratta dell'osservanza di una legge che non è stata finora rispettata. Anche in questo caso non insisto nella votazione.

S A N T A L C O. Anche a nome del collega Pacini, dichiaro di accettare la dichiarazione del Governo in merito all'ordine del giorno da noi presentato; non ne chiediamo quindi la votazione.

M A D E R C H I. Onorevole Presidente, per dichiarazione di voto devo dire che, voteremo contro il disegno di legge nel suo complesso, in primo luogo perchè non accettiamo il metodo che è stato seguito, di arrivare all'ultimo momento, alla scadenza, dopo non aver dato applicazione alle leggi e proponendone addirittura delle modifiche.

Vorrei ricordare quanto impegno abbiamo dovuto approfondire per ottenere l'emissione dei decreti delegati n. 1035 e n. 1036 e il lavoro che abbiamo dovuto svolgere. I colleghi ricorderanno che siamo arrivati quasi a Natale, dieci deputati e dieci senatori chiusi nella sala del Gruppo della democrazia cristiana a lavorare indefessamente per dare il nostro parere in tempo, altrimenti scadevano i termini; ma di tutto questo lavoro, di tutta questa fatica che il Parlamento ha compiuto non si è tenuto il minimo conto. Oggi il Governo, con estremo ritardo, propone una modifica al suddetto decreto n. 1036. Opportuna o non opportuna che sia, io affermo che il metodo è sbagliato: è un metodo che un Parlamento rispettoso di se stesso e delle sue prerogative non può accettare e che io personalmente respingo.

Nel merito, anche se — come ho già detto — riconosco più giusto e più democratico

assegnare alla responsabilità politica del Ministro il compito di liquidare gli enti, anziché a quella di un liquidatore appositamente nominato, come viene detto nel decreto delegato, quanto è stato aggiunto, e cioè il proseguimento dell'attività di normale amministrazione affidata ai comitati di liquidazione, non ci trova consenzienti. C'è la necessità di non far cadere l'occupazione, di mantenere aperti i cantieri, di proseguire i programmi, per quanto limitati possano essere, ma questo doveva essere fatto secondo le norme della legge n. 865, che vede nelle Regioni e negli IACP gli strumenti di realizzazione dei programmi e non nei comitati di liquidazione degli enti da sciogliere. Inoltre, senza che l'espressione suoni offesa per nessuno, ho l'impressione che ci troviamo di fronte a un gioco poco chiaro. Delle due, quale versione è giusta, quella che dice che non ci sono i fondi residui perchè i programmi sono stati anticipati spingendo i consigli di amministrazione degli enti che dovevano essere sciolti ad impegnare i fondi prima ancora di avere la possibilità di spenderli effettivamente prima della data del 1972 (e ciò nel decreto è chiaramente detto che non doveva essere fatto), o quella che considera come fondi già impegnati, e quindi in via di appalto, anche quelli che non sono assolutamente impegnati, ma che pure esistono e che rappresentano perciò fondi residui?

Io avevo rivolto una richiesta precisa all'onorevole Sottosegretario circa l'ammontare delle cifre per i lavori in corso, e per i lavori già appaltati. Non mi è pervenuta alcuna risposta, perchè non può essere data. Onorevole Presidente, questa non può essere data, se non in via presuntiva, sulla base delle risultanze effettive d'ottobre per quanto riguarda il Fondo speciale della Cassa depositi e prestiti, perchè non si possiedono dati accertati. Non parliamo in base ai risultati di una analisi quale deve essere effettuata sempre, tutte le volte in cui si parla di denaro in Parlamento, perchè il Governo si trova nella incapacità di dare conto dei fondi stanziati dal Parlamento.

È grave che oggi si debba assistere all'approvazione di un provvedimento con il quale

si compiono tante operazioni strane. Basti pensare che siamo stati chiamati a discutere — e noi ci astenemmo — una legge, la legge n. 865, nel 1971, con la quale si disponeva lo scioglimento della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS perchè ritenuti organismi incapaci di assolvere i loro compiti; oggi dopo circa tre anni siamo ancora chiamati ad approvare un provvedimento con il quale il Governo, rivedendo il giudizio di tre anni fa, chiede che siano mantenuti ancora in vita tali organismi perchè nel frattempo non si è attuata la legge e non si è creato lo strumento sostitutivo, per cui se venissero a mancare gli enti che non funzionano non si saprebbe come andare avanti.

Onorevole Presidente, c'è da vergognarsi! Ed è per tale motivo che voteremo contro il disegno di legge in discussione.

SANTALCO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano al disegno di legge n. 1440.

CROLLALANZA. Per le considerazioni già esposte, il Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale voterà contro tale disegno di legge.

SAMONA. Siamo anche noi contrari.

AVEZZANO COMES. Ho già esposto i motivi per i quali il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge n. 1440.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge n. 1440, con l'avvertenza che in esso deve considerarsi assorbito il disegno di legge n. 1395-Urgenza, d'iniziativa dei senatori Maderchi ed altri.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,55.